BOZZA STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA LARINGECTOMIZZATI OdV

- AILAR OdV -

Articolo 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita per atto pubblico, ai sensi dell'art. 14 del codice civile, l' **ASSOCIAZIONE ITALIANA LARINGECTOMIZZATI** - **AILAR** - **OdV**. Di tale denominazione essa farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. L'Associazione è, di fatto, esistente dall'anno 1947 e già costituita come Associazione semplice ex art. 36 codice civile con scrittura privata in data 21 dicembre 1957, n. 38676 di repertorio, in autentica Dr. Domenico Moretti, registrata a Milano il 28 dicembre 1957 al n. 6300 - vol. 5571.

3. L'Associazione ha sede legale nel comune di Milano e il Consiglio Nazionale, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune, senza che ciò costituisca modifica statuaria, nonché istituire sedi ed uffici secondari anche altrove.

4. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

5. L'Associazione, apartitica e aconfessionale, ha durata illimitata.

Articolo 2 Ambito di operatività

1. L'Associazione ha carattere nazionale nel cui ambito espleta tutte le proprie finalità ed attività statutarie.

Articolo 3 Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale nell'ambito socio sanitario a favore dei pazienti colpiti da neoplasie della laringe, del cavo orale e più in generale affetti da qualsiasi tumore della testa/collo

2. Pertanto l'Associazione intende svolgere la propria attività nel settore di cui all'art. 5, comma 1, lett. **A)** del D.Lgs. 117/2017, in particolare, attraverso le seguenti attività:

a) fornire idoneo supporto psicologico ai pazienti e loro famigliari sin dal momento della comunicazione della diagnosi, quando possibile, con affiancamento dopo la scelta dei trattamenti concordati tra paziente e specialista;

b) promuovere ogni iniziativa atta a sensibilizzare l'opinione pubblica e le competenti autorità sui problemi specifici dei pazienti colpiti da tumore testa-collo;

c) consentire la loro riabilitazione globale oltre che comunicativa, sensoriale e funzionale promuovendo la costituzione di idonei Centri di Riabilitazione al fine di favorirne il più sollecito ed utile reinserimento nel contesto sociale e produttivo;

d) propagandare e diffondere ogni metodo idoneo alla loro riabilitazione psico- fisica e sensoriale;

e) tutelarli ed assisterli, per quanto possibile, in tutto quanto riguardi i diritti derivanti dallo loro patologia.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo della Associazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

a) stabilire, mantenere ed accrescere relazioni e contatti con analoghe associazioni e/o federazioni italiane ed estere;

b) promuovere e sviluppare, con frequenti contatti a carattere nazionale, regionale e provinciale relazioni amichevoli tra i propri associati uniti nel comune proposito di un aiuto reciproco;

c) Contribuire a diffondere, con incontri mirati, nelle scuole e tra la popolazione, la conoscenza di un più sano e corretto stile di vita;

d) promuovere, inoltre, tutte le iniziative atte ed utili per la prevenzione del cancro, anche in collaborazione con le società scientifiche nazionali ed internazionali e tutte quelle organizzazioni che hanno quale loro scopo la ricerca e la lotta contro i tumori.

4. L'Associazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

5. L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei soci, ai quali potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e deliberate.

Art. 4 –

Volontario ed attività di volontariato

1. L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e previa adozione da parte del Comitato esecutivo di una deliberazione che indichi le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

5. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

6. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

7. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

8. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario il rappresentante dell'Ente associato che occasionalmente, coadiuvi gli Organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

9. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Articolo 5

Soci e categorie dei Soci

1. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che dichiarano di accettarne lo Statuto, il Regolamento ed il Codice Etico, ne condividono lo spirito di

solidarietà e le finalità e intendono dare il proprio contributo personale e/o finanziario per realizzarle.

2. Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

   - *Presentare* la domanda scritta su apposito modulo presso la Sede Nazionale o tramite un Centro di Riabilitazione od una Sezione;
   - *Dichiarare* di accettare le norme dello Statuto, del suo Regolamento di attuazione e del codice etico e le deliberazioni degli organi sociali che impegnano tutti i soci;
   - *Versare* la quota annuale stabilita dall'Assemblea Nazionale;

3. La domanda è subordinata all'accettazione da parte del Comitato di Presidenza che ne stabilisce l'assegnazione alla Sezione territoriale competente per la residenza del richiedente. In mancanza lo attribuirà alla Sede Nazionale.

4. La mancata ammissione deve essere motivata. I Soci si distinguono in:

   - ***Soci Ordinari:*** persone operate e affette da patologie Testa-Collo
   - ***Soci Sostenitori:*** persone che contribuiscono anche economicamente all'attività associativa
   - ***Soci Onorari:*** sono persone dichiarate tali dal Consiglio Nazionale per aver

svolto attività che hanno contribuito agli scopi sociali e di volontariato Il numero dei soci è illimitato.

5. Tutti i Soci hanno parità di diritti.

Articolo 6

Ammissione ed Esclusione dei Soci

1. La qualifica di socio si perde per:

   a) recesso volontario che deve essere comunicato per iscritto alla Sede Nazionale senza diritto di rimborso della quota versata o parte di essa;

   b) decadenza automatica dopo che, nonostante la messa in mora, non provveda al versamento della quota associativa. E' facoltà del Comitato di Presidenza concedere eventuali deroghe a soggetti dichiaratamente in particolari difficoltà economiche;

   c) comportamento contrastante con gli scopi e le finalità dell'Associazione ed, in ogni caso, per comportamento contrario ai principi di lealtà e probità;

d) violazione degli obblighi statutari;

e) aver danneggiato moralmente e materialmente l'Associazione.

2. Le violazioni previste alle lettere c) -d) -e) del comma 1 sono sanzionate con l'espulsione.

3. A seguito di segnalazioni pervenute in Sede e, in caso di riscontro positivo, il Consiglio Nazionale delibera l'espulsione. La delibera del Consiglio Nazionale verrà poi notificata all'Assemblea, nella prima convocazione successiva.

4. La delibera deve essere motivata ed è ricorribile avanti il Collegio dei Probiviri entro 60 giorni.

5. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci hanno diritto di:

   a) partecipare, se in regola con il pagamento della quota associativa, all'Assemblea Generale e di Sezione con diritto di voto;

   b) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

   c) essere informati e partecipare a tutte le attività associative;

   d) ricevere il periodico ufficiale dell'Associazione "Il Corriere dei Laringectomizzati" sul quale vengono pubblicate le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Nazionale con il relativo ordine del giorno;

   e) esaminare i libri sociali secondo le modalità definite nel regolamento generale o con apposita delibera;

   f) recedere in ogni momento dall'Associazione, ma senza diritto di restituzione della quota associativa, o parte di essa, già versata.

2. Tutti i soci hanno l'obbligo di:

   a) osservare lo Statuto, il suo Regolamento, il Codice Etico e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

b) pagare le quote associative con le modalità e nei termini fissati dall' Assemblea Nazionale;

c) astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione o in suo danno;

d) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione ed agli obblighi statutari;

e) svolgere la propria attività di volontariato secondo le modalità di cui all'art. 4.

Articolo 8

Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

   a. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;

   b. dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;

   c. da ogni altro bene che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;

   d. dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;

   e. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Articolo 9

Risorse Economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

   a) quote associative annuali,

   b) contributi degli aderenti e donatori privati;

   c) contributi pubblici e privati;

   d) rendite patrimoniali;

e) donazioni o lasciti testamentari e dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

f) altre entrate ammesse e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017 o derivanti da disposizioni vigenti compatibili con le finalità sociali;

g) rimborsi derivanti da convenzioni.

h) redditi derivanti dal patrimonio di cui al precedente art. 8.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore

Articolo 10

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Nazionale predispone il Bilancio consuntivo redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea Generale entro 150 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio documenta, altresì, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto.

3. Il Consiglio Nazionale predispone il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea unitamente al bilancio consuntivo.

4. Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio e depositarli al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. E’ in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, e nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 11

Organi Sociali

1. L'Associazione è costituita dai soci come indicato nell’art. 5. Sono Organi dell'Associazione Nazionale:

   a) l'Assemblea Generale nazionale dei Soci;

   b) il Presidente nazionale;

   c) il Consiglio nazionale;

   d) il Comitato di Presidenza nazionale;

   e) l'Organo di controllo o di revisione se nominato o previsto per legge

   f) il Collegio dei Probiviri;

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 12

Assemblea Generale Nazionale

1. L'Assemblea Generale Nazionale è composta da tutti i soci ed è l'Organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presidente Nazionale o, in sua vece, dal Comitato di Presidenza nazionale nella sede sociale od in altro luogo, se ritenuto utile ed opportuno.

3. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

   a) approva entro il mese di Maggio di ogni anno il bilancio consuntivo con la relazione sociale ed il bilancio preventivo

   b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

   c) approva le linee generali dei programmi di attività per l'anno sociale

   d) nomina l'organo di controllo e/o revisione se voluto o previsto per legge;

   e) elegge il Collegio dei Probiviri;

   f) fissa la quota sociale annuale e la parte di competenza della sezione;

   g) delibera il Regolamento Generale interno e tutti gli altri regolamenti;

   h) delibera la partecipazione ad Enti, Società ed altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;

   i) delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

4. L'Assemblea straordinaria:

   a) approva e modifica lo Statuto;

   b) delibera sulle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione

   c) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo di ogni esercizio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei Consiglieri Nazionali o 1/10 degli associati ne ravvisino la necessità.

6. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante qualsiasi mezzo, anche telematico, che dia conto dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza ai Delegati di Sezione ad ai singoli associati oppure con la pubblicazione ufficiale sul periodico "**Il Corriere dei Laringectomizzati**", almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione contenente l'ordine del giorno, data, ora e luogo in cui si terrà l'Assemblea in prima convocazione ed in seconda convocazione

7. L'Assemblea è costituita dai soci di cui all'art 5 ed ogni Socio, in regola con la quota associativa, dispone di un voto all'Assemblea Generale. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ciascun associato può rappresentare

sino ad un massimo di tre associati, con un numero di associati inferiore a cinquecento, e di cinque associati con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Ai sensi dell'art. 24, co. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 è possibile il voto per corrispondenza purché sia possibile avere certezza dell'identità dell'associato che abbia espresso il voto.

9. Le riunioni dell'assemblea si possono, ove ve ne sia la possibilità, svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

   a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

   b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

   c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

11. La specifica disciplina tecnica dello svolgimento della Assemblea con dette modalità telematiche a distanza sarà adottata dal Consiglio Nazionale e comunicata a tutti i Soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota.

12. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, da un Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Nazionale. Il Segretario del Consiglio nazionale espleterà le funzioni di Segretario dell'Assemblea, salvo diversa disposizione della stessa

13. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

14. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15. Fatto salvo il comma successivo l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con i 2/3 dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo, con 1/3 dei soci. Delibera, in prima e seconda convocazione, con la maggioranza dei voti dei presenti.

16. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

17. Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, non richieda l'appello nominale o il voto con scheda segreta.

18. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche, possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

19. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i Consiglieri non possono votare.

20. I verbali di Assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e messi a disposizione dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

21. I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del Segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 13

Presidente Nazionale

1. Il Presidente nazionale è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea Nazionale dei soci nonché il Consiglio Nazionale, nel quale ha diritto di voto deliberativo, coordinandone i lavori e curandone l'esecuzione delle deliberazioni avvalendosi del supporto del Comitato di Presidenza Nazionale. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

3. Ha la firma sociale, presenta la relazione annuale ed i bilanci al Consiglio e all'Assemblea nazionale.

4. In caso di impedimento, è sostituito da uno dei Vice-presidenti nazionali da lui designati e, in mancanza di designazione, dal Vice-presidente anziano in carica.

Articolo 14

Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio nazionale è composto dal Presidente nazionale e da un minimo di sette fino a un massimo di nove Consiglieri.

2. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi e quindi fino alla approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili. Durano in carica fino alla elezione dei nuovi Consiglieri, assolvendo fino a quel momento i compiti loro demandati dallo Statuto.

3. Tutti i consiglieri, compreso il Presidente, sono scelti tra le persone fisiche associate maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota associativa. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

4. Il Consiglio Nazionale nomina nel suo seno due Vice-presidenti, il suo Segretario ed il Tesoriere, questi ultimi potranno essere scelti anche al di fuori del Consiglio ed essere estranei all'Associazione.

5. In caso di dimissioni o di decesso di uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con apposita delibera, cooptandoli tra i soci. I nuovi nominati, saranno confermati alla prima successiva Assemblea e restano in carica sino allo scadere dell'intero Consiglio.

6. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità di cui al precedente comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore alla metà, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto. Il Presidente nazionale, pertanto, convoca l'Assemblea per eleggere sia il nuovo Consiglio che il Presidente nazionale.

7. In caso di impossibilità di funzionamento del Consiglio nazionale, nei casi previsti dal Codice civile, il Collegio dei Probiviri provvede alla convocazione dell'Assemblea nazionale dei soci, sia in riunione ordinaria che straordinaria.

8. Il Consiglio Nazionale è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza**.**

9. Il Consiglio è convocato nella sede sociale od in altro luogo, se ritenuto utile ed opportuno, ed è presieduto dal Presidente nazionale ed in sua assenza dal Vice-presidente delegato e, in sua assenza, dal Vice-presidente anziano. In caso di assenza di entrambi, il Consiglio sarà presieduto dal Consigliere più anziano

10. L'avviso di convocazione è spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che dia conto dell'avvenuta ricezione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione e contiene

gli argomenti da trattare, il luogo, l'ora e la data in cui si terrà la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto alla metà.

11. Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto, ed i caso di parità prevale il voto del Presidente

12. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

13. Di ogni seduta del Consiglio Nazionale deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo firma unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Nazionale.

14. Il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti:

- Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- Redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto in base alle linee approvate dall'Assemblea Nazionale;
- Predisporre i bilanci, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'Assemblea Nazionale per la sua approvazione;
- Nominare al proprio interno i due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere;
- Deliberare le modalità di attuazione delle Convenzioni;
- Pronunciare la decadenza del Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- Fissare la quota annuale di adesione all'Associazione da proporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

Delegare le proprie attribuzioni al Presidente Nazionale e/o al Comitato di Presidenza determinandone i limiti

15. Le riunioni del Consiglio Nazionale si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, il consiglio si ritiene svolto nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 15

Comitato di Presidenza Nazionale

1. Il Comitato di Presidenza nazionale è composto dal Presidente o un Vice-Presidente e da almeno 2 Consiglieri scelti dal Consiglio Nazionale oltre al Segretario nazionale. Esso si riunisce una volta a settimana presso la Sede Sociale od in altro luogo, per verificare l'attività sociale rientrante nelle norme dello Statuto, propone eventuali progetti e prende visione di quelli che vengono proposti, prende i provvedimenti da assumere in via urgente.

2. Le funzioni di Segretario saranno espletate dal vigente Segretario del Consiglio nazionale, salvo diversa disposizione del Comitato di Presidenza.

3. In aggiunta il Comitato di Presidenza verifica il consuntivo gestionale di ogni sezione, avvalendosi di uno dei Revisori contabili o dell'intero Collegio se necessario, nonché il programma di attività annuale previsti dalle Sezioni che devono essere inviati alla Sede Nazionale entro il 31 gennaio di ogni anno per la redazione del Bilancio consolidato.

4. Le deliberazioni di carattere urgente e particolare prese dal Comitato di Presidenza devono essere comunicate al Consiglio Nazionale nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 16

Il Segretario del Consiglio Nazionale

1. Il Segretario del Consiglio, viene nominato dal Consiglio Nazionale e può essere estraneo all'Associazione, come previsto dall'art.14, co. 4.

2. Egli tiene aggiornato l'elenco dei Soci, avvalendosi di collaboratori della sede nazionale.

3. Redige i verbali del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a diramare gli inviti e le convocazioni fissate dal Presidente.

4. Coordina tutte le attività amministrative, organizzative e gestionali dell'Associazione.

Articolo 17

Organo di controllo e/o revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. L'Organo di Controllo resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere rinominati.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs.n. 117/2017.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 18

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, scelti tra i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota associativa o anche tra non soci, e durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Probiviri non devono avere altri incarichi in seno al Consiglio nazionale o nell'ambito della Revisione dei Conti. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti. I Probiviri giudicano sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 19

Sezioni

1. Nell'ambito territoriale dei Comuni in cui insiste una stessa Amministrazione Sanitaria Territoriale può essere costituita una Sezione dell'Associazione Italiana Laringectomizzati, la cui sede dovrà essere preferibilmente nel Comune in cui ha sede legale tale Amministrazione. La costituzione di una Sezione è possibile purché vi aderiscano come soci almeno 50 persone.

2. La richiesta per la costituzione di una Sezione va presentata al Comitato di Presidenza Nazionale. Una volta che questi ha valutato positivamente la proposta di costituzione presentata, ne dà comunicazione al Presidente Nazionale per l'approvazione. Ai fini della gestione della Sezione il Presidente Nazionale, sentito il parere del Comitato di Presidenza, ne affiderà il coordinamento ad un Delegato che, se necessario, indirà un'Assemblea di Sezione per eleggere i componenti del Comitato di Sezione.

3. Il verbale dell'Assemblea costitutiva, firmato da tutti i soci promotori, deve contenere l'esplicita ed incondizionata accettazione del presente Statuto, del Regolamento di Esecuzione, del Codice Etico e delle direttive di coordinamento impartite dal Comitato di Presidenza.

4. Le Sezioni dovranno tassativamente denominarsi:

   "**Associazione Italiana Laringectomizzati" ailar - OdV Sezione di .....**

5. Qualora una sezione scenda al di sotto di 50 soci, il Comitato di Presidenza potrà dichiararne la decadenza e provvedere al suo Commissariamento nominando un Delegato a cui affidarne il coordinamento, ovvero accorpando i Soci nella Sezione più vicina. La decisione finale spetta al Presidente Nazionale dopo consultazione con il Comitato di Presidenza.

6. Organi delle Sezioni:

   a) l'Assemblea dei soci;

   b) il Delegato;

   c) il Comitato;

7. Il Delegato di Sezione rappresenta la sezione ed ha la firma sociale della Sezione stessa.

8. Egli dovrà redigere una relazione annuale nella quale sia documentata tutta l'attività svolta, la situazione economica, patrimoniale (bilancio) e semestralmente la variazione del numero degli iscritti, (nuovi, deceduti, rinnovi ecc.) alla Sede Nazionale.

9. Qualora tutto quanto sopra stabilito non venisse ottemperato, il Comitato di Presidenza Nazionale potrà intervenire per accertamenti e deciderà sui provvedimenti necessari.

10. L'impossibilità nella continuazione dell'attività che comporti la necessità di scioglimento dovrà essere comunicata al Comitato di Presidenza che provvederà al suo

commissariamento. In caso di scioglimento, la liquidazione deve essere fatta sotto il controllo degli Organi nazionali.

11. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono prese in consegna dal Presidente Nazionale per essere restituite a chi spetti in caso di ricostituzione della Sezione; trascorso un anno, rimarranno acquisite dalla Sede Nazionale.

12. E' escluso, in ogni caso, qualsiasi riparto di attività tra gli iscritti della sezione sciolta.

Articolo 20

Centri di Riabilitazione/Rieducazione – Caregiver Riabilitatori

1. I centri di rieducazione e riabilitazione fonatoria, sensoriale e funzionale gestiti o patrocinati dall'Associazione, perseguono le finalità e gli scopi dell'Associazione, previsti dallo Statuto e dal Regolamento.

2. L'Associazione provvede all'istituzione di corsi per Caregiver Riabilitatori volontari direttamente od in collaborazione con le Cliniche Universitarie e Divisioni Ospedaliere Otorinolaringoiatriche.

3. I corsi sono promossi dal Comitato di Presidenza nazionale.

4. I Caregiver Riabilitatori, ancorché appartenenti all'Associazione, sono volontari e non assumono, in ogni caso, la qualifica di dipendenti dell'Associazione. Hanno comunque diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività a loro demandate dall'Associazione.

Articolo 21

Gratuità delle Cariche Sociali

1. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

2. Possono dare diritto al rimborso delle sole spese vive, effettivamente sostenute, nell'interesse e per le finalità dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Presidente ed, occorrendo, dal Segretario nazionale e/o dal Comitato di Presidenza nazionale e comunque entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Articolo 22

Libri sociali

1. I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:

    a) Il libro dei Soci;

    b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblea Generale Nazionale;

    c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale;

    d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo/revisione, se nominato;

    e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi di coloro svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Articolo 24

Liquidazione e devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento dell'associazione o comunque di sua cessazione, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, previa nomina di un liquidatore, ad altro ente del terzo settore scelto dall'assemblea, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 ovvero in mancanza di indicazioni da parte dell'assemblea, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 25

Disposizioni Generali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e delle sue disposizioni attuative e delle altre norme in quanto applicabili o compatibili.